



TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 6/2017
relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da Berni Bruna,
ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che, con ricorso depositato in data 07.07.2017, e successiva modifica in data 29.11.2017, Berni Bruna proponeva ai creditori un accordo di composizione della crisi e che, con decreto in data 26.07.2017, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura;
rilevato che il professionista nominato, dr. Alberto Peluttiero, ha depositato relazione in data 07.12.2017, attestante la fattibilità del piano, il quale prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati IVA, per ritenute ed imposta sostitutiva per TFR, nonché il pagamento nella misura tra il 7% ed il 2% dei crediti privilegiati e chirografari;
rilevato che hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti la totalità dei crediti chirografari e dei crediti privilegiati per i quali non è previsto il pagamento integrale, e che nessun creditore ha sollevato contestazioni;
vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano depositata dall'organismo di composizione della crisi ;
ritenuto dunque che l'accordo sia stato approvato ai sensi dell'art. 11, 2° comma, l. n. 3/2012, e che pertanto possa essere omologato;

P.Q.M.

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto da Berni Bruna, come depositato il 07.07.2017, ed integrato dalla nota in data 29.11.2017, disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e modi ivi indicati;

Attribuisce

al professionista gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al giudice dell'avvenuta totale esecuzione dell'accordo;

Dispone

che sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Cuneo;

Dispone

che il compenso del professionista attestatore sia liquidato previa presentazione di notula quando il piano sarà divenuto definitivo.



Si comunichi.
Cuneo 13/02/2018

Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì

